

Ania

Relazioni Istituzionali



D.L. CREDITO E LIQUIDITA' N. 23/2020

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

❖ Prima lettura - A.C. 2461

Assegnato alle commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) in sede referente il 9 aprile 2020 previo pareri delle commissioni Legislazione, I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), V (Bilancio), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Pol. Unione europea) e Questioni regionali.

Relatori: On.le Gian Mario Fragomeli (PD) per la VI Commissione e On.le Luca Carabetta (M5S) per la X Commissione.

Inizio iter parlamentare: 20 aprile 2020.

Scadenza del decreto-legge: 7 giugno 2020

Le Commissioni riunite hanno convocato in audizione ANIA, insieme ad altri rappresentanti dei settori economici e sociali. **L'Associazione ha pertanto predisposto una memoria** per evidenziare gli aspetti di più stretto rilievo ed alcune proposte di miglioramento del testo.

Articoli di diretto o potenziale interesse:

- **1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)**

L'articolo prevede che la SACE S.p.A., in virtù dell'esperienza maturata con banche e altri intermediari per il rilascio di garanzie sul rischio creditizio delle aziende e sui rischi sistemici, conceda garanzie, in via temporanea fino al 31 dicembre, in favore delle banche, delle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese italiane.

- **2 (Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)**

La norma, ispirandosi ai modelli adottati nei principali Stati europei, sostituisce l'attuale quadro di regole vigenti, prevedendo un sistema di coassicurazione per i rischi definiti non di mercato ai sensi dell'attuale normativa dell'Unione europea, in base al quale **gli impegni derivanti dall'attività assicurativa della SACE S.p.A. sono assunti dallo Stato e dalla medesima SACE S.p.A. in una proporzione pari rispettivamente al 90 e al 10 per cento**. Nell'ambito di tale schema la SACE S.p.A. stipula le polizze assicurative in nome proprio e per conto dello Stato.

- **4 (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)**

La norma mira ad assicurare la **continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari** nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso **modalità di scambio del consenso più agevoli** rispetto alle formalità previste dall'ordinamento.

- **5 (Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)**

Si rinvia al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), apportando delle modifiche all'articolo 389 del citato decreto legislativo.

- **7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)**

Nella **redazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020** si prevede che la **valutazione delle voci possa essere effettuata in ipotesi di continuità aziendale** se la suddetta prospettiva di continuità sussisteva nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. Il criterio di valutazione e' specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. La norma si applica anche per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 e non ancora approvati.

La norma in esame, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, si è resa necessaria in quanto la **situazione anomala che si è creata comporterebbe** (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) **l'obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell'esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati**, ed in particolare senza la possibilità di adottare l'ottica della continuità aziendale, con **grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo**.

- **12. (Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. « Fondo Gasparrini)**

Si prevede che, ai fini dell'applicazione dell'art. 54, comma 1, lett. a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sul Fondo di solidarietà mutui "prima casa", **per "lavoratori autonomi" si debbono intendere i liberi professionisti (e quindi anche gli agenti di assicurazione) titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data**, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020).

- **13 (Fondo centrale di garanzia PMI)**

Il decreto **potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le PMI aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità**, anche per le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti.

Tutto il capo III, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (estensione dell'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica - c.d Golden power - anche per il settore assicurativo e creditizio) e, in particolare, l'articolo:

- **15 (Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)**

Si prevede l'ampliamento della disciplina golden share in vari settori, tra cui quello creditizio e assicurativo, l'obbligo di notifica in caso di acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.

- **18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)**

La disposizione prevede la **sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente**, nonché dell'IVA, **per i mesi di aprile e maggio 2020** a favore degli esercenti attività di impresa, arte e professione che abbiano subito consistenti riduzioni di fatturato rispetto allo scorso anno. In particolare, i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020 qualora si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione di pari misura nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

I versamenti così rinviati per effetto dell'articolo 18 dovranno essere effettuati entro il 30 giugno p.v..

- **30 (Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)**

La disposizione **estende le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta** attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 (DL Cura Italia) **includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale**, ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione

accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

- **34 (Divieto di cumulo pensioni e redditi)**

La disposizione intende chiarire che **i professionisti che hanno subito perdite economiche in conseguenza dell'epidemia** (come individuati dal comma 2 dell'articolo 44 del DL Cura Italia), ai fini della fruizione dell'indennità prevista dal medesimo articolo, **devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e, pertanto, non devono percepire redditi da lavoro dipendente. Inoltre non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.

- **36 (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)**

La disposizione reca lo **spostamento dei termini concernenti le udienze dei procedimenti civili, amministrativi e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari** e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti indicati al comma 2 del richiamato articolo 83.

- **37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)**

Per quanto riguarda i **termini dei procedimenti amministrativi** (quali, ad esempio, quelli pendenti presso le autorità amministrative indipendenti), **il termine del 15 aprile 2020** previsto dall'articolo 103, comma 1, del Decreto "Cura Italia", **è prorogato al 15 maggio 2020**. Di conseguenza le sospensioni finora deliberate da IVASS, CONSOB, COVIP, Garante per la tutela dei dati personali, AGCM e ANAC sono prorogate alla predetta data.

- **41 (Disposizioni in materia di lavoro)**

L'articolo **estende i trattamenti di integrazione salariale** previsti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 **anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020**.